CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **131 - XXIV** del **17.12.2014**	OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Distaccata di Terracina.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **diciassette**, del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **16.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.
Alle ore **17.51** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) **PROCACCINI** Nicola - Sindaco		X		14) **VILLANI** Domenico	2.858	X	
2) **ZAPPONE** Giovanni -Presidente		X		15) **ZICCHIERI** Francesco	2.858	X	
3) **D'ANDREA** Giuseppe – V. Pres.			X	16) **VENERELLI** Dario	2.568		X
4) **GIULIANI** Valentino-Cons. Anz	6.871		X	17) **DI MARIO** Umberto	2.357	X	
5) **PALMACCI** Roberto	6.747		X	18) **AZZOLA** Gianfranco	2.325	X	
6) **BASILE** Augusto Andrea	6.732	X		19) **LAURETTI** Lino	2.186	X	
7) **ZOMPARELLI** Danilo	6.682	X		20) **GOLFIERI** Valerio	2.165	X	
8) **AVELLI** Patrizio	6.633	X		21) **APOLLONI** Agostino	1.863	X	
9) **PECCHIA** Luciano	6.616		X	22) **SCIROCCHI** Angelo Bruno	1.825		X
10) **CARINGI** Luca	6.615	X		23) **MARZULLO** Vittorio	0.977	X	
11) **PALMACCI** Pietro	6.603		X	24) **COCCIA** Vincenzo		X	
12) **DI TOMMASO** Alessandro	3.265	X		25) **PERCOCO** Gianni		X	
13) **MENEGHELLO** Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **18**
Consiglieri Assenti n. **7**

Sono presenti gli assessori: Sciscione Gianfranco, Cerilli Paolo, Longo Ezio, Tintari Roberta Ludovica, Perroni Emilio, Marcuzzi Pierpaolo.

Sono assenti gli assessori: Minutillo Fabio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina.

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con D.I. n. 147 notificato in data 04/05/2011, emesso dal Tribunale di Latina - Sez. distaccata di Terracina - in data 14 aprile 2011, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., la Unicredit Factoring S.p.a, ha ingiunto al Comune di Terracina il pagamento della somma complessiva di euro 2.447.655,72 oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze sino al saldo, oltre le spese del decreto ingiuntivo e successive occorrende **(Allegato A)**;
- che il Comune di Terracina ha opposto il predetto D.I. chiedendo:
a) in via preliminare la sospensione, ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione del D.I. e l'autorizzazione, ex art. 106 c.p.c., alla chiamata in garanzia di alcuni fornitori che, nonostante il pagamento da parte dell'Ente, avvenuto nell'anno 2005, avevano ceduto il loro credito nell'anno 2007, affinchè manlevassero il Comune, nei confronti dell'Unicredit Factoring S.p.a, rispetto alle somme da essi già percepite;
b) in via principale, la revoca del Decreto ingiuntivo poichè illegittimo nel suo ammontare;
c) in via subordinata di accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo, come dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa **(Allegato B)**;
- con sentenza n. 1963 del 15.09.2014, il Tribunale di Latina - Sez. distaccata di Terracina - ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che Unicredit Factoring S.p.A
è creditrice nei confronti del Comune di Terracina della somma di euro 2.447.655,72 oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze sino al saldo ed oltre le spese del procedimento monitorio. Con la medesima sentenza lo stesso Tribunale ha condannato il Comune di Terracina alle spese di lite del giudizio a favore di Unicredit Factoring S.p.a in complessivi euro 15.618,00 di cui euro 618,00 per spese, euro 15.000,00 per compensi oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario **(Allegato C)**.

Visto l'art. 194, comma 1, del D.lgs 267/2000 secondo cu gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costitute per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e di dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Vista la nota prot. n. 52200 del 10.10.2014 con la quale il Settore Affari Legali dell'Ente ha trasmesso al Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina la sentenza n. 1963 in data 15.09.2014 con la quale il Tribunale Ordinario di Latina - sez. distaccata di Terracina - ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite nel giudizio istauratosi con la Unicredit Factoring s.p.a liquidate in complessivi

euro 15.618,00 di cui euro 618,00 per spese, euro 15.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 lettera a) e liquidare a favore di Unicredit Factoring s.p.a la complessiva somma di euro 22.504,80 come da seguente dettaglio:

Competenze e spese imponibili	€ 15.000,00
15% Rimborso spese generali	€ 2.250,00
0.04% Cassa Nazionale Avvocati	€ 690,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 17.940,00
IVA 22% su imponibile	€ 3.946,80
Anticipazioni art.15/3 dPR n. 633/72	€ 618,00
TOTALE FATTURA	**€ 22.504,80**
- Ritenuta d'acconto 20%	€ 3.450,00
Netto da pagare	€ 19.054,80

Visti:

- l'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 secondo cui i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;
- l'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001 secondo cui " per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni delle Stato., le Regioni., le Province, i Comuni.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del D.lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la nota prot. n. 60800/D. in data 20.11.2014, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 29.10.2014 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 del Decreto Legislativo 267/2000, acquisito al reg. prot. n. 64391/I in data 10.12.2014;

Visto il parere reso dalla competente Commissione Bilancio in data 15.12.2014;

Uditi gli interventi dell'assessore Cerilli e dei consiglieri Palmacci Roberto, Coccia, Venerelli;

Visto il D. Lgs n.267/2000 ed in particolar modo l'art.194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato Atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano la proposta di deliberazione indicata in oggetto, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 18 – Votanti n. 18 – Favorevoli n. 18 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;

Preso Atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

D E L I B E R A

Di Provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa , ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000 lettera a), per il complessivo importo di € 22.504,80 in favore della Unicredit Factoring S.p.a.;

Di Provvedere al finanziamento della relativa spesa oggetto di riconoscimento , imputando il complessivo importo di € 22.504,80 al cap. 1755 del bilancio 2014;

Di Incaricare il Dirigente del Dipartimento Finanziario della predisposizione degli gli atti di impegno e liquidazione necessari per il pagamento dei debiti riconosciuti con la presente;

Di Incaricare il Responsabile del Settore Affari Legali di valutare ogni utile azione da intraprendere per tutelare gli interessi dell'Ente nei confronti di quei fornitori che nonostante l'avvenuto pagamento di parte dei loro crediti hanno ceduto gli stessi alla MCC (ora Unicredit Factoring S.p.A);

Di Incaricare il Settore Presidenza del Consiglio Comunale di trasmettere copia della presente delibera al Dirigente del Dipartimento Finanziario, al Responsabile del Settore Legale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte della Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Successivamente, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività della presente delibera consiliare che riporta il seguente esito:
Presenti n. 18 – Votanti n. 18 – Favorevoli n. 18 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0.

Quindi visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

ooOoo

CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina

PARERE TECNICO

La sottoscritta, richiesto il parere tecnico sull'allegata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, lì 29.10.2014

CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina

PARERE CONTABILE

La sottoscritta, richiesto il parere contabile sull'allegata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, lì 29.10.2014

Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina

ALLEGATO A

Avv. CLAUDIO DE FELICE

URGENTE A MANI

N° 383/11 Cont.

N° 545/11 Cron.

N° 360/11 Rep.

STUDIO LEGALE FORMARO
VIA CERVA, 30
20122 MILANO
Studioformaro@studioformaro.it

URGENTE

TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

L'Avvocato Antonio Formaro (C.F. FRMNTN64L08B085X) che, in forza di procura a margine del presente atto rappresenta e difende UNICREDIT FACTORING S.P.A. società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, albo dei gruppi bancari cod. 3135.1 (cod. fisc. 01462680156), con sede a Milano, via Albricci 10, in persona del Vice Direttore Generale, dirigente Antonio Fiore (cod. fisc. FRI NTN 50S24 E372S) e del quadro direttivo 4° livello Giancarlo Bazan (cod. fisc. BZN GCR 60B09 G273E), autorizzati a rappresentare la società in giudizio in forza di procura ad *negotia* n. 62815 di rep. e n. 13036 di racc. del 18.7.2006 Notaio Benedetto Antonio Elia (doc. 1), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell' Avv. Claudio De Felice sito in Terracina, Via Derna, 23 dichiara di voler ricevere ai sensi di legge le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo e mail studioformaro@studioformaro.it e/o numero di fax 051.27.43.50;

TRIBUNALE TERRACINA U.N.E.P.

PREMESSO

- che con "Contratto di cessione di ramo di azienda" (doc. 2), stipulato in data 18.12.2008, con autentica di firme a ministero del Dott. Elia Benedetto Antonio, Notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il 07.01.2008, al numero 2035 serie T1, la MCC – Mediocredito Centrale S.p.A., Banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano - Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, con sede legale in Roma, alla via Piemonte n. 51, (cod. fisc. n. 00594040586 – P.IVA n. 00915101000), con unico azionista UniCredit Italiano S.p.A., nella persona del Sig. Umberto Russo, ha venduto, ceduto e trasferito, ai sensi di cui all'art. 58 del D. Lgs. N. 385 del 01.09.1993 alla UNICREDIT FACTORING S.P.A., il Ramo di Azienda Factoring sostanzialmente costituito dalle attività, passività, diritti, obblighi, responsabilità, poteri, oneri, rapporti giuridici, aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti l'attività di factoring, sulla base della situazione patrimoniale al 30.09.2007;

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti Vice Direttore Generale dirigente Antonio Fiore (cod. fisc. FRI NTN 50S24 E372S) e del quadro direttivo 4° livello Giancarlo Bazan (cod. fisc. BZN GCR 60B09 G273E) autorizzati a rappresentare la società UNICREDIT FACTORING S.P.A. società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, albo dei gruppi bancari cod. 3135.1 (cod. fisc. 01462680156), con sede a Milano, via Albricci 10, in giudizio in forza di procura ad *negotia* n. 62815 di rep. e n. 13036 di racc. del 18.7.2006 Notaio Benedetto Antonio Elia nominano procuratore speciale e difensore nel presente giudizio, ed in ogni sua ulteriore fase e grado, compresa quella di esecuzione e/o opposizione alla stessa, l'avv. Antonio Formaro conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. A tutti gli effetti processuali eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Claudio De Felice sito in Terracina, Via Derna, 23

Unicredit Factoring S.p.A
Il Vice Direttore Generale dirigente Sig. *Antonio Fiore*

Il Quadro direttivo 4° livello Sig. *Giancarlo Bazan*

sono autentiche

Avv. Antonio Formaro

CITTÀ DI TERRACINA
- 5 MAG 2011
Prot. n° 23822 / 1

CITTÀ DI TERRACINA
5 MAG 2011
ARRIVO

11

- che, in forza dell'atto di cessione *de quo*, UNICREDIT FACTORING S.P.A. diveniva creditrice del COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, in qualità di debitore ceduto, per gli importi di cui alla situazione "*dei crediti cedutici al 31.05.2007*" relativamente anche ai seguenti cedenti: Sodexo Italia Spa (doc. 3), Ge. Vi. S.p.a. (GENERAZIONE VINCENTE SPA) (doc. 4), Eco Sabina S.r.l. (doc. 5) Ital Telecom S.r.l. (doc. 6) Coop Soc. "Terracinae Jobs" a.r.l. (doc. 7) Di Girolamo Appalti S.r.l. (doc. 8) Società Marino & Figli S.r.l. (doc. 9) Comunità 21 Marzo Associazione (doc. 10) Kikko di Grano s.c.r.l. (doc. 11) P.C.C. Impianti S.r.l. (doc. 12) Mosaico Onlus Soc. Coop. a.r.l. (doc. 13) Ediltekna di Perrella Nicola S.a.s. (doc. 14) Sa.ma.ce S.r.l. (doc. 15);

- che come risulta dagli estratti conto, alla data del 31.01.2011, relativi alla posizione del COMUNE DI TERRACINA, la UNICREDIT FACTORING S.P.A., risulta essere creditrice del suddetto Comune dell'importo di Euro 2.447.655,72 oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze sino al saldo, e precisamente con riferimento ai crediti ceduti alla MCC – Mediocredito Centrale S.p.A. nell'ambito del contratto di factoring con la medesima intercorrente, successivamente acquisiti dall'odierna ricorrente:

1. €. 535.476,66 (doc. 16) quale importo dei crediti ceduti dalla società SODEXO ITALIA SPA, corrente in Cinesello Balsamo (MI), alla via Fratelli Gracchi n. 36;
2. €. 497.130,85 (doc. 17) quale importo dei crediti ceduti dalla società GENERAZIONE VINCENTE SPA, corrente in Milano alla via Lazzaro Spallanzani n. 15;
3. €. 248.443,68 (doc. 18) quale importo dei crediti ceduti dalla società ECO SABINA Srl, corrente in Palombara Sabina (RM), alla via Colle Ciollo Cretore n. 21 –Fra;
4. €. 409.731,49 (doc. 19) quale importo dei crediti ceduti dalla società ITAL TELECOM Srl, corrente in Fucecchio (FI), Viale Bruno Buozzi n. 27;

5. €. 36.089,88 (doc. 20) quale importo dei crediti ceduti dalla società TERRACINAE JOB'S – Società Cooperativa Soci, corrente in Terracina, alla via San Rocco n. 69;
6. €. 69.914,38 (doc. 21) quale importo dei crediti ceduti dalla società DI GIROLAMO APPALTI SRL, corrente in Terracina, alla via Briccicheto vicolo 25;
7. €. 8.359,45 (doc. 22) quale importo dei crediti ceduti dalla SOCIETA' MARINO & FIGLI Srl, corrente in Anzio (RM) alla via dei Volsci n. 3;
8. €. 30.143,61 (doc. 23) quale importo dei crediti ceduti dalla società COMUNITA' 21 MARZO ASSOCIAZIONE ENTS, corrente in Terracina, alla via Pantanelle n. 2;
9. €. 408.924,92 (doc. 24) quale importo dei crediti ceduti dalla società KIKKO DI GRANO PICCOLA SCRL, corrente in Sabaudia, alla via ENEA SNC;
10. 25.176,00 (doc. 25) quale importo dei crediti ceduti dalla società P.C.C. IMPIANTI Srl, corrente in Latina, Strada Statale n. 148 pontina, km. 66,185;
11. €. 40.072,09 (doc. 26) quale importo dei crediti ceduti dalla società MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCRL, corrente in Terracina, alla via Pantanelle n. 2;
12. €. 47.424,56 (doc. 27) quale importo dei crediti ceduti dalla società EDILTEKNA DI PERELLA NICOLA SAS, corrente in Capodrise (CE), alla via Marco Mondo n. 9;
13. €. 90.768,15 (doc. 28) quale importo dei crediti ceduti dalla società S.A.MA.CE. srl, corrente in Sabaudia, strada Lungo Sisto n. 60;

- che, causa l'irregolare tenuta dei suddetti rapporti, il COMUNE DI TERRACINA con comunicazioni del 05.03.2007, prot. 1303/II (doc. 29), e del 17.03.2007 prot. 1601/II (doc. 30), riconoscendo il proprio debito nei confronti di MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., ora nei confronti di UNICREDIT FACTORING S.P.A., proponeva un piano di rientro, detto piano era accettato dalla società di factoring come si evince dalla raccomandata a/r del 11.06.2007 (doc. 31);

- che non tutti i ratei accordati venivano corrisposti e pertanto come risulta dagli estratti conto relativi al rapporto di factoring al 31.01.2011 (cfr. docc. da I6 a 28) la UNICREDIT FACTORING S.P.A. è creditrice nei confronti del COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, della complessiva somma di €. 2.447.655,72 oltre interessi moratori *ex lege* dalle singole scadenze sino al saldo;

SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE

EX ART. 642 C.P.C.

Dall'esposizione dei fatti emerge inequivocabilmente la pericolosità della situazione sopra esposta e relativa al COMUNE DI TERRACINA.

Con riferimento alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'emanando decreto sulla base del riconoscimento di debito posto in essere dall'Ente ingiunto, anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che "la documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto di credito fatto valere deve avere una valenza probatoria che dia maggior certezza dell'esistenza del credito stesso e renda probabile l'assenza di contestazioni" (Trib. Milano 12 dicembre 2006, in Giur. It., 2007, 10, 2276, nota USELLI). Infatti riconoscimento di debito contenuto nel piano di rientro proposto integra entrambi gli elementi individuati dalla giurisprudenza di merito e legittimanti la concessione della provvisoria esecutorietà. Ed invero, alla luce di tale impostazione, appare ragionevole sostenere come la valenza probatoria insita nella richiamata proposta di piano di rientro, da un lato, conferisca sufficiente certezza in relazione all'esistenza del diritto di credito vantato dalla Società di Factoring nei confronti del COMUNE DI TERRACINA e, dall'altro, renda probabile l'assenza di contestazioni, atteso che tale proposta è da considerarsi quale riconoscimento del debito.

Si segnala, in altre parole ed in termini indubitabili, una situazione che induce al fondato timore che, nel tempo occorrente per ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa volatilizzarsi o divenire insufficiente al materiale soddisfacimento del credito vantato dall'Istituto ricorrente. Quanto premesso integra pienamente la prova necessaria ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., in quanto è evidente che il

COMUNE DI TERRACINA non riesce a far fronte alle obbligazioni assunte. In proposito, ricorderemo come la giurisprudenza abbia ripetutamente affermato che, ai fini della concessione della misura cautelare – ma analogo discorso vale per la procedura monitoria, attesa la sussistenza, in entrambi i procedimenti, del *periculum in mora* – è sufficiente che la perdita si presenti come soltanto eventuale, purché atta a giustificare il timore che la garanzia venga meno; la valutazione riservata al giudice del merito può essere compiuta con riferimento ad elementi soggettivi, quale il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, che ingeneri nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (cfr. Cass. 22 maggio 1978, n. 1978, n. 2634; Cass. 8 aprile 1982, n. 2172). Anche le più recenti pronunce si muovono nel segno di questa pacifica e consolidata giurisprudenza, secondo la quale l'esistenza del *periculum in mora* può essere desunta – anche alternativamente – sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio dei debitori, sia da elementi subbiettivi, riguardanti il comportamento dei debitori stessi, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del loro patrimonio ed esprimano la loro intenzione di sottrarsi all'adempimento dei loro obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (cfr. Cass. 9 gennaio 1987, n. 69; Cass. 10 settembre 1986, n. 5541). Non vi è dubbio, quindi, che nel caso di specie, la condotta posta in essere sia sintomatica del requisito legittimante il *periculum in mora* necessario per l'emanazione del richiesto provvedimento;

***

Tutto ciò premesso, atteso che sussiste il pericolo nel ritardo e che ricorrono le condizioni di cui all'art. 642, co. 1 e 2, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto emanando nei confronti del COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, il suddetto difensore nella sua qualità,

chiede

che l'Ill.mo Giudice adito

INGIUNGA

al COMUNE DI TERRACINA in persona del Sindaco Stefano Nardi, con sede in Terracina alla Piazza Municipio n. 1, di pagare, immediatamente dopo la notifica del presente decreto, ad UNICREDIT FACTORING S.P.A. la somma complessiva di €. 2.447.655,72 oltre interessi moratori *ex lege* dalle singole scadenze sino al saldo, oltre le spese del presente procedimento e successive occorrende, concedendo la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. nei confronti del COMUNE DI TERRACINA.

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia procura ad *negotia*;
2. Copia cessione di ramo d'azienda da MCC a Unicredit Factoring S.p.a.;
3. Copia situazione crediti ceduti dalla Sodexo Italia Spa;
4. Copia situazione crediti ceduti dalla Ge. Vi. S.p.a. (GENERAZIONE VINCENTE SPA);
5. Copia situazione crediti ceduti dalla Eco Sabina S.r.l.;
6. Copia situazione crediti ceduti dalla Ital Telecom S.r.l.;
7. Copia situazione crediti ceduti dalla Coop Soc. "Terracinae Jobs" a.r.l.;
8. Copia situazione crediti ceduti dalla Di Girolamo Appalti S.r.l.;
9. Copia situazione crediti ceduti dalla Società Marino & Figli S.r.l.;
10. Copia situazione crediti ceduti dalla Comunità 21 Marzo Associazione;
11. Copia situazione crediti ceduti dalla Kikko di Grano s.c.r.l.;
12. Copia situazione crediti ceduti dalla P.C.C. Impianti S.r.l.;
13. Copia situazione crediti ceduti dalla Mosaico Onlus Soc. Coop. a.r.l.;
14. Copia situazione crediti ceduti dalla Ediltekna di Perrella Nicola S.a.s.;
15. Copia situazione crediti ceduti dalla Sa.ma.ce. S.r.l.;
16. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Sodexo Italia Spa;
17. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Ge. Vi. S.p.a. (GENERAZIONE VINCENTE SPA);

18. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Eco Sabina S.r.l.;

19. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Ital Telecom S.r.l.;

20. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Coop Soc. "Terracinae Jobs" a.r.l.;

21. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Di Girolamo Appalti S.r.l.;

22. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Società Marino & Figli S.r.l.;

23. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Comunità 21 Marzo Associazione;

24. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Kikko di Grano s.c.r.l.;

25. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla P.C.C. Impianti S.r.l.;

26. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Mosaico Onlus Soc. Coop. a.r.l.;

27. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Ediltekna di Perrella Nicola S.a.s.;

28. Estratti conto relativi alla posizione del Comune di Terracina per crediti ceduti dalla Sa.ma.ce. S.r.l.;

29. Piano di rientro sottoscritto dal Comune di Terracina con comunicazione del 05.03.2007, prot. 1303/II;

30. Piano di rientro sottoscritto dal Comune di Terracina con comunicazione del 17.03.2007 prot. 1601/II;

31. Copia accettazione piano di rientro del 11.06.2007;

32. Nota spese.

Ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 9 L. 488/1999 e ss. m. e i. si dichiara che il valore della controversia è pari ad €. 2.447.655,72 e pertanto l'importo del Contributo Unificato è di Euro 610,50.

Milano, 03.03.2011.

Avv. Antonio Formato

TRIBUNALE ORDINARIO
DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Terracina 18 MAR. 2011
IL FUNZIONARIO
ELIO MASI

TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede ed i documenti allegati; visti gli artt. 633 ss. c.p.c.; ritenuta la propria competenza, che trattasi di credito certo, liquido, esigibile e che è fondato su prova scritta, che sussiste, altresì, il pericolo nel ritardo, riconoscimento di debito e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 642, co. 1 e 2, c.p.c.

Ingiunge

al COMUNE DI TERRACINA in persona del Sindaco Stefano Nardi, con sede in Terracina alla Piazza Municipio n. 1, di pagare, immediatamente dopo la notifica del presente decreto, ad UNICREDIT FACTORING S.P.A. la somma complessiva di €. 2.447.655,72 oltre interessi moratori *ex lege* dalle singole scadenze sino al saldo, oltre le spese del presente procedimento che si liquidano in Euro 3.700,00 di cui Euro 700,00 per spese, Euro 1.000,00 per competenze e Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle successive occorrende, più il 12,5% ex art. 15 T.P.F., all'iva ed alla c.p.a., concedendo la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. nei confronti del COMUNE DI TERRACINA.

Avverte i predetti debitori che avverso il presente decreto è ammessa opposizione, nei modi di legge avanti questo Ufficio Giudiziario entro 40 giorni dalla notifica.

Terracina, 14 APR. 2011

L'Assistente Giudiziario
Anna Maria Gimigliano

14 APR. 2011

Il Giudice

Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina

ALLEGATO B

C I T T A ' D I T E R R A C I N A
Servizio Avvocatura
- Avv. Lina Vinci - Avv. Martina Iannetti -

ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

Sezione Distaccata di TERRACINA

Atto di Citazione in Opposizione a D.I. n. 147/11 notificato in data 4/05/11

Per il COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, *Dr. Nicola Procaccini*, C.F. 00246180590, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti *Martina Iannetti (C.F.NNTMTN73S45L120T) e Lina Vinci (C.F. VNCLNI63E54D773M) e* ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT) – 04019 - presso il Comune di Terracina – Servizio Avvocatura -, sito in Piazza del Municipio n° 1, giusta delega in calce al ricorso per d.i. notificato ed in virtù della *Deliberazione di GM n 269/2011,* esecutiva ai sensi di legge

Contro

UNICREDIT FACTORING S.p.a. – rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso per D.I., dall'Avv. Antonio Formaro, e domiciliata c/o lo studio dell'Avv. Claudio De Felice in Terracina (LT), Via Derna n.23.

PREMESSO CHE

- Con D.I. notificato in data 4/05/2011 (doc.1) ed acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 23822/I°, emesso dal Tribunale di Terracina in data 14 aprile 2011, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., la Unicredit Factoring S.p.A ingiungeva al Comune di Terracina il pagamento della somma complessiva di € 2.447.655,72, oltre interessi moratori *ex lege* dalle singole scadenze sino al saldo, nonchè alle spese di procedura,

In particolare, parte ricorrente assume che con contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 18.12.2008 la MCC – Mediocredito

3287

N. CRON.
Diritti 2.00
Trasferta 3.16
Totale 5.74
10% 0.31
Totale 6.05

10 GIU. 2011

Centrale Spa ha venduto, ceduto e trasferito, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/93, alla Unicredit Factoring SpA, il ramo d azienda inerente tutte le attività di facoring, sulla base della situazione patrimoniale al 30.09.2007.

In forza del menzionato atto di cessione, la Unicredit Factoring Spa diveniva creditrice del Comune di Terracina, debitorie ceduto, degli importi inerenti la situazione dei crediti ceduti al 31.05.07.

- Assume altresì parte ricorrente che, a causa di una presunta irregolare tenuta dei rapporti debitori/creditori, il Comune di Terracina, con comunicazioni del 5/03/07, prot. n. 1303/II e del 17/03/07, prot. n. 1601/II, di rettifica alla precedente, riconosceva il proprio debito nei confronti della MCC, ora Unicredit Factoring SpA, proponendo, contestualmente, un piano di rientro, successivamente accettato dalla odierna ricorrente, mediante apposita comunicazione dell'11.06.2007;

- Il Comune di Terracina non avrebbe ottemperato al citato piano di rientro, secondo quanto riportato negli estratti conto al 31.01.2011, e, dunque, la ricorrente vanterebbe, nei confronti dell'ente, un credito di importo pari ad euro 2.447.655,72, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.

- Pertanto, alla luce di quanto asserito in sede di ricorso monitorio, il Comune dovrebbe pagare alla ricorrente l'importo di cui alla intervenuta cessione di credito, come intimato nell'ingiunzione di pagamento che qui si oppone.

Ciò premesso, il Comune di Terracina, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, dichiara di proporre, così come a tutti gli effetti propone, formale opposizione avverso il predetto Decreto Ingiuntivo,

n.147/11, perché illegittimo e lesivo degli interessi del Comune opponente per i seguenti

Motivi

1. Sulla sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.

Per il decreto ingiuntivo odiernamente opposto è stata concessa, ai sensi dell'art. 642 c.p.c, la provvisoria esecuzione.

Sul provvedimento in parola, emesso ai sensi della citata disposizione, occorre argomentare autonomamente, essendo, lo stesso, contenutisticamente diverso ed indipendente dall'ingiunzione di pagamento principale.

Orbene, l'art. 649 c.p.c. fa riferimento a "*gravi motivi*" che consentono al magistrato si sospendere la provvisoria esecutività, precedentemente concessa *inaudita altera parte.*

In via preliminare preme evidenziare che, il giudice istruttore può ordinare la sospensione del provvedimento menzionato in ordine al decreto opposto oltre che per motivi di illegittimità sottesi alla concessione del decreto o alla provvisoria esecutività dello stesso, anche per motivi di opportunità.

Posto che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione né come una misura implicante la valutazione della ricorrenza dei presupposti previsti ex art. 648 c.p.c., i "gravi motivi" che determinano la sospensione della provvisoria esecuzione devono concernere il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave ed irreparabile il debitore (in tal senso, Trib. Roma, sez. 11, n. 24871/2010).

Si vuol cioè dire che i gravi motivi possono, dunque, identificarsi con la tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza

dell'esecuzione concessa *inaudita altera parte*, e comunque afferire a considerazioni di opportunità al prosieguo della fase di realizzazione del credito.

In proposito è utile richiamare un recente orientamento del Tribunale adito che, in persona del G.I. Dr. Catracchia (ordinanza del 21/03/2011, emessa su opposizione a D.I. recante R.G. N. 756/10), come anche il Tribunale di Latina, in persona del Dr. Miele (ordinanza del 30/07/2010 – R.G. n. 2415/09), univocamente ha interpretato il presupposto prescritto dalla norma di cui all'art. 642 c.p.c., nel senso che l'esecuzione forzata del decreto opposto, anche **alla luce della notevole entità della somma portata dal medesimo, potrebbe danneggiare notevolmente l'odierna opponente.**

Si chiede quindi, valutata ed accertata la sussistenza dei "gravi motivi" e nell'ambito del potere discrezionale proprio del giudice in ordine alla concessione e sospensione degli effetti dell'ingiunzione, sospendere, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

2. sulla inesigibilità dell'intero credito.

In via preliminare appare opportuno, seppur brevemente, soffermarsi sulle vicende e sugli atti su cui si fonda il procedimento monitorio in questa sede opposto.

Con nota del 5.03.2007, recante prot. n. 1303/II, successivamente rettificata dalla nota prot. n. 1601/II del 17.03.2007, entrambe a firma del Responsabile del Dipartimento Finanziario, l'odierno opponente comunicava le modalità di estinzione del debito maturato a seguito delle cessioni di credito intercorse tra la MCC ed il Comune di Terracina.

Nelle medesime comunicazioni si rappresentava, dapprima (nota del 5.03.2007 – all. 3) una ipotesi di regolarizzazione del debito pregresso,

mediante un piano di rientro del debito, scandito dal pagamento in 11 rate mensili consecutive, a decorrere dal mese di marzo 2007, di importo pari ad euro 100.000,00, nonché una rata, con scadenza febbraio 2008, di importo pari ad euro 1.770.730,09. Il pagamento degli interessi era previsto contestualmente al pagamento dell'ultima rata.

In un secondo momento, con successiva comunicazione (17.03.2007), il predetto piano di rientro veniva rettificato, secondo quanto riportato nell'allegato documento (all. 4).

Alle citate comunicazioni riscontrava la MCC con nota dell'11.06.2007 (all. 5), ove la società cessionaria manifestava la propria accettazione in ordine al piano di rientro proposto, dilazionato del minore importo di euro 4.789.215,40, oltre interessi maturati e maturandi dalle scadenze al saldo e secondo tempistiche e modalità dettagliatamente individuate nella medesima comunicazione, già in atti del fascicolo monitorio.

L'odierno opponente si rendeva inadempiente relativamente al pagamento di taluni dei ratei accordati, in misura pari ad euro 2.447.655,72, oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze sino al saldo, credito odiernamente ingiunto.

Sul punto e sulla debenza dell'intero importo ingiunto occorre evidenziare che, con nota del 7.06.2011, prot. n. 29619/U, il Dirigente del Dipartimento Finanziario ha fatto presente di aver proceduto ad una ricognizione delle originarie posizioni creditorie dei fornitori, cedenti nel rapporto di cessione di credito originario, in relazione all'ingiunzione oggi opposta.

Dalla predetta ricognizione è emerso che, avuto riguardo a talune fatture oggetto di cessione, già in precedenza corrisposte dall'ente, e precisamente:

- Coop. Terracinae Job's

Fattura n. 12 del 21.07.2004 – mandato n. 1269/2005, per un importo di euro 14.880,00

- Ediltekna sas

Fattura n. 26 del 20/07/2004 – mandato n. 2189/2005) per un importo di euro 29.000,00

- Kikko di Grano

Fattura n. 4 del 10/01/2005 – mandato n. 3711/2005 per un importo di euro 3.216,00

- P.C.C. Impianti srl

Fattura n. 287 del 30/09/2003 – mandato, in acconto, n. 577/2004

- SA.MA.CE.

Fattura n. 410 del 30/09/2003 – mandato, in acconto, n. 580/2004

era già stato emesso il relativo mandato di pagamento e corrisposte le somme, con conseguente estinzione del credito, il quale, ciò nonostante, veniva successivamente fatto oggetto della cessione che qui ci occupa.

Alla luce di tanto, quindi, si chiede sin da ora, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei creditori/fornitori che, nonostante il pagamento da parte dell'ente, avvenuto nell'anno 2005, hanno ceduto il loro credito alla MCC, nell'anno 2007, circostanza per la quale, sin da ora, l'ente si riserva ogni più opportuna azione, anche in sede penale.

È d'uopo, inoltre, una ulteriore ed imprescindibile considerazione, ai fini di una realistica rappresentazione della vicenda.

Il rilevante numero di crediti ceduti, come l'importo sotteso ad ognuno di essi, hanno reso estremamente disagevole e complesso il controllo sulla totalità delle fatture e dei correlativi mandati di pagamento emessi in favore

dei fornitori/creditori cedenti nel rapporto di cessione intervenuto tra la MCC ed il Comune di Terracina.

A ciò si aggiunga che, in taluni casi, il credito portato da un unico documento contabile è stato "frazionato" e ciascuna "frazione" è stata oggetto di diverse cessioni: ciò ha determinato (come, ad esempio, per la Italtelecom srl) che una unica fattura (n. 4/2005) sia stata ceduta, in parte alla MCC per un determinato importo (euro 100.000,00) ed in parte alla Centro Factoring per altro importo (euro 80.171,93), mentre l'importo residuo non è stato ancora pagato.

È chiaro che la prospettata situazione contabile necessiti di una più attenta ed accurata indagine, ancor più importante laddove il debitore ceduto si identifichi con una pubblica amministrazione sottoposta, come noto, ad indefettibili regole di contabilità che, qualora violate, determinano, a carico dell'erario, effetti gravi ed irreversibili.

Per quanto sopra esposto, il Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, previa sospensione, *inaudita altera parte*, della concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto

CITA

La **Unicredit Factoring S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Albricci n. 10 , elettivamente domiciliata in Terracina (04019) Via Derna n. 23, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Felice, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Latina, Sezione Distaccata di Terracina, nella nota sede di Via Dei Volsci, giudice istruttore designando, alla udienza che ivi sarà tenuta il giorno **19 dicembre**

2011 ore di rito, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c. dal giudice istruttore, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., *inaudita altera parte*, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 147/11, quantomeno sino all'udienza di prima comparizione delle parti;

- autorizzare, ex art. 106 c.p.c., la chiamata in garanzia di Coop. Terracinae Job's, Ediltekna sas, Kikko di Grano, P.C.C. Impianti srl, SA.MA.CE, affinché manlevino e tengano indenne il Comune di Terracina, in via diretta o di regresso, nei confronti della odierna opposta, rispetto alle somme da essi già percepite, così come meglio indicato in narrativa e/o come ristlteranno in corso di causa;
- in via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo indicato poiché illegittimo nel suo ammontare;
- in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo, come dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto, nonché con espressa riserva, di ulteriormente dedurre, argomentare, precisare, produrre documenti ed indicare mezzi istruttori, nei termini prefiggendi di legge.

Si producono documenti come da separato indice.

"*Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 520.000,00 e che è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 610,50*"

Terracina, lì 10/06/2011

Avv. Martina Iannetti *Avv. Lina Vindi*

Tribunale Ordinario di Latina - SEZ. DISTACCATA DI TERRACINA

A richiesta come innanzi - Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso il suindicato Ufficio, ho curato la notifica dell'atto che precede alla **Unicredit Factoring S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudio De Felice, Via Derna 23, 04019 Terracina,** consegnandone copia a mani.

Terracina, lì Consegnata tp all'Avv. Claudio De Felice m.p.

Oggi 10-6-2011

Fatto avviso in Cancelleria come per legge

Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. distaccata di Terracina

ALLEGATO C

-ADA-

CITTA' DI TERRACINA

♦ Settore Affari Legali ♦

Prot. n. 52200/D **del** 10 OTT. 2014

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
13 OTT 2014
ARRIVO

Dipartimento Finanziario
c.a. Dott.ssa A. Nasti
SEDE

Oggetto: trasmissione sentenza.

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, la sentenza n. 1963/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, sezione disrtaccata di Terracina, per il ricorso promosso dal Comune di Terracina in opposizione al decreto ingiuntivo della Unicredit Factoring s.p.a..

Ringraziando per la collaborazione, si inviano

Cordiali Saluti
Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Caterina Rocci
Caterina Rocci

Terracina, 09 ottobre 2014

vedere la somma es.

Tribunale Ordinario di Latina.
--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: TE
Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 300890/2011
Giudice: CATRACCHIA FRANCO
Attore principale: COMUNE DI TERRACINA
Conv. principale: UNICREDIT FACTORING SPA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1963/2014 (ESITO N/A)
Note:
Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/09/2014 12:06
Registrato da LONGO EZIO
--
Si vedano gli eventuali allegati.
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: TE
Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 300890/2011
Giudice: CATRACCHIA FRANCO
Attore principale: COMUNE DI TERRACINA
Conv. principale: UNICREDIT FACTORING SPA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1963/2014 (ESITO N/A)
Note:
Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/09/2014 12:06
Registrato da LONGO EZIO
--

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

EX SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Franco Catracchia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 890/2011R.G.A.C.,riservata in decisione all'udienza del 12.05.14

N 1963/14 SENT.
N. 300890/11 R.G. CONT.
N 2408/14 CRON.
N.2816/14 REPERT.

OGGETTO :

Depositata in Cancelleria
Il 15/9/2014
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ezio Longo

TRA

COMUNE DI TERRACINA in persona del Sindaco pro-tempore.
elett.te dom.ta in Terracina Piazza Municipio n.1presso il Servizio Avvocatura e rapp.e difeso dagli Avvti Martina Iannetti e Lina Vinci giusta delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio.

OPPONENTE

CONTRO

UNICREDIT FACTORING spa in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Rapp.e difesa dall'Avv.Antonio Formaro giusta procura in atti elett.te dom.ta presso

Lo studio Avv.to Roberto Iucci sito in Latina Via Derna n.23

OPPOSTA

Conclusioni:__come in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si omette la descrizione dello svolgimento del processo,trattandosi di contenuto della sentenza non più previsto a seguito della riforma dell'art.132 c.p.c. se non al limitato fine di illustrare le ragioni della decisione.
Unicredit Factoring spa in persona del legale rappresentante pro tempore in data 4.05.2011 notificava al Comune di Terracina in persona del Sindaco pro tempore decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.147/2011 con il quale ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 2.447.655,72 oltre agli interessi moratori ex lege dalle singole scadenza sino al saldo ed ai compensi del procedimento minitorio.
Il Comune di Terracina con atto notificato il 10.06.2011 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo , previa sospensione della provvisoria esecuzione, deducendo che era stato illegittimamente emesso nel suo ammontare ,in via subordinata revocarlo e condannarsi esso Comune al pagamento della minor somma risultante in corso di causa.
Costituita in giudizio Unicredit Factoring spa chiese il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome integralmente infondate e dichiararsi essa opposta creditrice della somma complessiva di euro 2.447.655,72 oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze delle fatture al saldo ,confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi l'Ente opponente alle spese tutte di lite.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, denegata la richiesta di chiamata in causa dei terzi così come formulata in citazione dal Comune di Terracina siccome meramente dilatoria,denegata la sospensione della provvisoria esecuzione in quanto non sussistevano i requisiti di legge segnatamente i gravi motivi a fronte di mancanza di prova scritta o di pronta soluzione dell'opposizione, prodotti documenti,la causa era riservata in decisione in data 12.05.14 con i termini di legge.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto,volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità,ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il procedimento monitorio.
L'Ente attore,che versa notoriamente in crisi economico finanziaria comprovata dalla delibera del Collegio dei Revisori dei Conti che ne ha dichiarato il dissesto economico, riconosce la debenza nei confronti della società di factoring dell'imorto richiesto negli scritti difensivi.
Trattasi di un giudizio nel quale l'attore in senso sostanziale,vale a dire parte opposta, ha l'onere di dare piena prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'Amministrazione opponente non contesta quindi l'an debeatur deducendo l'inesigibilità dell'intero credito limitatamente ad alcune fatture cedute ,per le quali era già stato emesso il relativo mandato di pagamento da parte dell'Ente Pubblico opponente.
Anche i crediti relativi alle fatture cedute sono stati espressamente riconosciuti dal Comune di Terracina nella persona del responsabile del Dipartimento Finanziario Rag.Marangoni il quale ha verificato che ,con riferimento ai crediti ceduti,le forniture.."sono state regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo pertanto a non sollevarvi alcuna eccezione in merito all'esigibilità e liquidità dei crediti stessi,vi confermiamo irrevocabilmente che effettueremo a

vostro favore nella vostra qualità di cessionari di detti crediti ,il pagamento degli importi relativi come di seguito specificato".
Il mandato di pagamento ossia l'ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione costituisce peraltro un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e la sua emissione non integra di per sé un adempimento liberatorio,con la conseguenza che finchè il creditore non riceve la somma ,l'Amministrazione è considerata in mora.
Il Comune di Terracina non ha al riguardo prodotto le quietanze di pagamento e neppure le distinte dei bonifici.
Alla stregua di quanto sopra l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il principio di soccombenza.

PQM

Rigetta l'opposizione .
Conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara che Unicredit Factoring spa è creditrice nei confronti del Comune di Terracina della somma di euro 2.447.655,72 oltre interessi moratori ex lege dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo effettivo ed oltre le spese del procedimento monitorio..
Condanna il Comune di Terracina alle spese di lite del giudizio a cognizione piena liquidate a favore di 'Unicredit Factoring spa in complessivi E 15.618, 00di cui euro 618,00 per spese,euro 15.000,00 per compensi oltre ad IVA,CPA e rimborso forfetario.
Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Terracina il 15-09-14

Il Giudice Dr. Franca Cattacchia

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
LATINA 15/9/2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ezio

posta@pec.comune.terracina.lt.it

Da: <tribunale.latina@civile.ptel.giustiziacert.it>
A: <posta@pec.comune.terracina.lt.it>
Data invio: lunedì 15 settembre 2014 12.06
Allega: IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; attoACQ.pdf.zip
Oggetto: COMUNICAZIONE 300890/2011/CC
Tribunale Ordinario di Latina.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: TE

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 300890/2011
Giudice: CATRACCHIA FRANCO
Attore principale: COMUNE DI TERRACINA
Conv. principale: UNICREDIT FACTORING SPA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1963/2014 (ESITO N/A)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/09/2014 12:06
Registrato da LONGO EZIO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: TE

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 300890/2011
Giudice: CATRACCHIA FRANCO
Attore principale: COMUNE DI TERRACINA
Conv. principale: UNICREDIT FACTORING SPA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1963/2014 (ESITO N/A)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/09/2014 12:06
Registrato da LONGO EZIO
--

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 24 DIC 2014 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 24 DIC 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALBERTO VITTORIO

LA SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

_____

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE